RELAZIONE

REGOLAMENTO N. 25 DEL 27 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO DI CUI AL TITOLO XV CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il Regolamento riguarda la materia della vigilanza sulle operazioni infragruppo ed è predisposto in attuazione degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere c) ed h), 213, comma 1, 215, comma 3 e 216, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (nel seguito "Codice").

La disciplina così dettata, pur collocandosi nel solco della previgente normativa, contiene elementi di novità tesi ad accrescere i livelli di vigilanza, anche informativa, sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'impresa di assicurazione osservata nelle sue differenti implicazioni operative, ivi compresa la realtà delle operazioni infragruppo.

In proposito, l'espressione "infragruppo" non rende appieno la sottostante realtà giuridica ed economica, in quanto fa riferimento ad operazioni poste in essere tra l'impresa di assicurazione ed un numero ampio di controparti non necessariamente appartenenti al gruppo assicurativo, come definito dal Codice, tra le quali ad esempio le imprese partecipate, quelle partecipanti ovvero quelle controllate da un partecipante. Le richiamate esigenze di vigilanza impongono, infatti, di delineare un ambito di interesse ai fini della verifica delle operazioni infragruppo certamente più ampio dell'area del gruppo assicurativo, edificato quest'ultimo sulla nozione rilevante di controllo come definito nell'articolo 72 del Codice.

Il Regolamento persegue l'obiettivo di integrare la disciplina delle operazioni infragruppo con quella prevista per il gruppo assicurativo al fine di realizzare un quadro unico che consenta di cogliere le opportunità offerte da entrambe le discipline e di evitare inutili duplicazioni regolamentari.

Inoltre, avuto riguardo alla dimensione soggettiva dell'area della vigilanza sulle operazioni infragruppo, vale la pena evidenziare che la disciplina del presente Regolamento, in linea con l'impostazione di vigilanza prudenziale prescelta dal Codice ed in coerenza con le recenti evoluzioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di operazioni con "parti correlate", concentra l'attenzione anche su imprese e persone fisiche, incluse nel perimetro di correlazione delineato dal principio contabile IAS 24. Il conseguente intervento regolamentare, attesa l'indubbia rilevanza del rapporto che lega le imprese vigilate alle "parti correlate", si propone di assicurare all'ISVAP gli strumenti di vigilanza direttamente funzionali alla salvaguardia della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e degli interessi degli assicurati. Con analoga finalità, si è ritenuto di assegnare eguale rilevanza anche alle operazioni che i soggetti vigilati concludano con le imprese e le persone fisiche che in essi detengano una partecipazione rilevante, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 1, del Codice.

Nel merito, il Regolamento, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'emanando Regolamento ISVAP in materia di controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, detta prescrizioni generali in merito all'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno tesi a consentire il monitoraggio e la verifica delle operazioni infragruppo, nonché il potere dell'ISVAP di intervenire *ex ante* ed *ex post* sulle operazioni medesime in relazione alle finalità di tutela della solvibilità dell'impresa e degli interessi degli assicurati.

In particolare, il Regolamento – innovando significativamente la disciplina previgente – persegue l'obiettivo di accrescere le possibilità di verifica sui sistemi di controllo interno

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

dell'impresa di assicurazione, prevedendo allo scopo un'apposita deliberazione dell'organo amministrativo con la quale vengano definite l'operatività infragruppo e le linee guida secondo cui tali operazioni debbono svolgersi.

* * *

Il Regolamento si compone di ventitrè articoli, ripartiti in cinque Capi, e di quattro allegati; il primo Capo reca disposizioni di carattere generale rivolte ad individuare la base normativa e l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, a delineare il piano delle definizioni e ad enucleare la tipologia delle operazioni infragruppo nonché l'identità delle relative controparti; il secondo disciplina i principi generali dell'operatività infragruppo e le procedure di controllo interno e di gestione del rischio dell'impresa di assicurazione; il terzo Capo descrive le operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva, individua i criteri per il riconoscimento della rilevanza economica delle medesime operazioni ed introduce i requisiti di forma-contenuto della comunicazione cui l'impresa di assicurazione è tenuta; il quarto Capo invece, diviso in due sezioni, si concentra sulle operazioni infragruppo sottoposte a comunicazione successiva e sull'obbligo di comunicazione da parte dell'impresa di assicurazione dell'elenco delle controparti, delineando le caratteristiche delle comunicazioni e le relative ipotesi di esonero; il quinto Capo, infine, reca disposizioni finali.

* * *

L'articolo 1 definisce la base normativa su cui poggia l'intervento regolamentare;

L**'articolo 2** reca il quadro definitorio delle espressioni tecniche impiegate nel testo. A tal riguardo, si evidenzia la nozione di partecipazione, conforme alle norme dell'articolo 211, comma 2, del Codice relativo alla materia della vigilanza supplementare; inoltre, si segnala la definizione sintetica ed omnicomprensiva delle operazioni infragruppo idonea a comprendere ciascuna delle ipotesi enucleate nel Codice e nell'articolo 4 del Regolamento e costruita sulla base dell'analoga definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relativo alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché quella di parti correlate recepita dalla disciplina vigente in materia di principi contabili internazionali.

L'articolo 3 delinea l'ambito di applicazione del Regolamento, individuando quali destinatari delle disposizioni l'impresa d'assicurazione italiana e la sede secondaria di impresa d'assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

L'articolo 4 elenca le operazioni infragruppo che rilevano ai fini delle successive disposizioni del Regolamento; l'elenco riprende le operazioni menzionate nell'articolo 215, comma 2, del Codice, con l'aggiunta delle operazioni di gestione accentrata della liquidità o degli investimenti. Nell'enucleazione delle operazioni infragruppo si è inteso seguire un metodo non esaustivo, richiedendo all'impresa di assicurazione e alla sede secondaria di identificare e di comunicare all'Autorità le ulteriori tipologie di operazioni caratterizzanti la rispettiva attività.

L'articolo 5 enuclea dalla conforme disciplina dell'articolo 215 del Codice l'identità dei soggetti controparte delle operazioni infragruppo soggette a vigilanza dell'ISVAP. Come già chiarito il perimetro, che include le controparti delle operazioni infragruppo, è più ampio di quello dei soggetti componenti il gruppo assicurativo, giungendo a ricomprendere, sia pure con modulazione di intensità dei conseguenti obblighi di vigilanza, anche le ulteriori entità che siano ricomprese nella definizione di "parti correlate" o che detengano nelle imprese vigilate una partecipazione rilevante. In particolare, al comma 3, si chiarisce che anche le operazioni poste in essere dalle imprese vigilate con gli ulteriori soggetti, imprese e persone fisiche, inclusi nel perimetro di vigilanza infragruppo, debbano soggiacere agli obblighi e alle

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

condizioni previste dal Regolamento, salvo che per quanto disposto dall'articolo 12 in materia di perfezionamento e divieto delle operazioni comunicate preventivamente.

Si è inoltre ritenuto, al comma 2, di introdurre un'attenuazione degli obblighi di vigilanza nel caso di operazioni poste in essere tra le imprese vigilate e quelle partecipate da un'impresa che della (o con la) prima sia partecipante o soggetta a direzione unitaria; in tale eventualità, infatti, in ragione della minore "vicinanza" dei descritti soggetti con le imprese vigilate, queste ultime saranno tenute al rispetto soltanto delle disposizioni in materia di comunicazione dell'elenco delle controparti.

L'articolo 6 introduce i principi che governano l'operatività delle imprese destinatarie delle disposizioni del Regolamento, realizzando per tale via un indispensabile inquadramento generale dell'intera materia soggetta a regolamentazione. Invero, in via preliminare, la norma dà sostanza ad un principio di responsabilità operativa, raccomandando alle imprese appartenenti all'ambito di applicazione di astenersi dal compimento delle operazioni infragruppo che contrastino con le esigenze di sana e prudente gestione poste a presidio degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Al comma secondo si stabilisce che le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato, salvo casi eccezionali ricorrendo i quali le operazioni sono assoggettate, per finalità di garanzia in ordine alla relativa congruità economica, al regime di comunicazione preventiva di cui al Capo III. Di particolare significato, poi, è la previsione secondo cui l'organo amministrativo delle imprese vigilate è tenuto a definire attraverso un'apposita delibera, trasmessa dopo breve termine all'Autorità, l'operatività infragruppo prevista e le linee guida lungo cui l'operatività medesima è destinata a svolgersi. Le linee guida sono determinate tenendo conto delle tipologie di operazioni e delle controparti, con riguardo specifico alla loro appartenenza o meno al gruppo assicurativo; sono completate da specifici limiti; indicano i criteri per valutare la congruità delle condizioni delle operazioni con le condizioni di mercato; determinano i criteri per l'informativa pubblica sulle operazioni. L'operatività così prevista - stabilita con riferimento ad un periodo di tempo determinato, in linea di principio pari ad un anno - deve essere coerente con le linee guida deliberate nonché con l'operatività delle altre imprese facenti parte del medesimo gruppo assicurativo. In ogni caso, al fine di salvaguardare una visione unitaria dell'operatività infragruppo, si è prevista la necessità che le imprese vigilate forniscano indicazioni sull'operatività e sulle linee guida in materia di riassicurazione, pur nel rispetto delle disposizioni della circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005.

L'articolo 7 disciplina gli obblighi cui soggiacciono le imprese destinatarie delle disposizioni del Regolamento che intendono prestare fideiussioni o garanzie, al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione, nell'interesse di un'impresa direttamente o indirettamente controllata. In particolare, si prevede che l'operazione sia deliberata dall'organo amministrativo e adeguatamente motivata, che il rischio assunto dal conferente sia quantificato e che sia verificata l'incidenza dell'operazione sull'eccedenza di margine disponibile, individuale e di gruppo. La disposizione è ispirata all'esigenza di coordinare l'operatività d'impresa e la stabilità patrimoniale a fini di vigilanza cui la prima non può evidentemente derogare.

L'articolo 8, dopo aver prescritto l'obbligo per le imprese vigilate di adottare meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno idonei a concorrere alla realizzazione di un efficace assetto di vigilanza infragruppo, stabilisce che le procedure ed i meccanismi di controllo interno instaurati per le predette finalità di vigilanza siano coerenti con quelli stabiliti dal regolamento ISVAP in materia di controllo interno.

L'articolo 9 disciplina le operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva all'Autorità, individuando preliminarmente il novero delle tipologie di operazioni e la rilevanza economica che, congiuntamente intesi, determinano l'insorgenza a carico delle imprese vigilate dell'obbligo di comunicare all'ISVAP l'intenzione di porre in essere una determinata operazione; a tale obbligo, come nella previgente normativa, corrisponde il potere di interdizione esercitabile dall'Autorità, nell'interesse della stabilità dell'impresa, degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative. Soggiacciono in ogni caso all'obbligo di

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

comunicazione le operazioni infragruppo realizzate a condizioni diverse da quelle di mercato, quale ne sia la rilevanza economica.

Rispetto alla previgente disciplina si è ritenuto di mantenere inalterate le tipologie di operazioni e le soglie di rilevanza precedentemente definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1991, ampliando peraltro, come previsto dal Codice, l'elenco delle controparti delle operazioni a tutti i soggetti inclusi nell'articolo 5. Si è ritenuto opportuno inoltre conservare l'esenzione dalla comunicazione per le operazioni attuate su mercati regolamentati, ad eccezione di quelle relative a partecipazioni di controllo, con l'aggiunta della precisazione secondo cui i mercati regolamentati devono presentare caratteristiche di liquidità tali da assicurare la congruità del prezzo ivi riscontrabile. Non sono inoltre assoggettate a comunicazione preventiva le operazioni di riassicurazione, per le quali si applica già il regime previsto dalla Circolare ISVAP 574/D. Per converso non è stato mantenuto il regime particolare di autorizzazione esplicita per le operazioni di finanziamento nella forma di linee di credito - previsto dalla Circolare ISVAP 214 del 3 febbraio 1994 - in quanto l'esigenza autorizzatoria si ritiene assorbita dall'indicazione della linea di credito nel piano di operatività deliberato dall'impresa.

Qualora l'operazione infragruppo sia assoggettata, per altri fini, al rispetto di ulteriori prescrizioni di vigilanza del Codice o delle relative disposizioni di attuazione, che ne impongano la comunicazione preventiva ovvero l'autorizzazione, si è ritenuto di coordinare la disciplina del procedimento di comunicazione preventiva prevista dal Regolamento con le ulteriori norme di procedura applicabili, al fine di evitare un'inutile duplicazione di adempimenti e di garantire una valutazione complessiva dei presupposti dell'operazione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

L'articolo 10 rinvia all'allegato 1 la determinazione delle soglie di rilevanza delle operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva, ribadendo, in linea con la pregressa normativa, la ricorrenza di una valutazione complessiva del superamento delle soglie così determinate rispetto ad operazioni collegate da unicità temporale, funzionale o programmatica.

L'articolo 11 rinvia all'allegato 2 per la determinazione dei requisiti di forma e di contenuto alla cui stregua la comunicazione preventiva deve avvenire. La struttura dell'allegato presenta evidenti similitudini con le analoghe comunicazioni previste nella disciplina delle "parti correlate", ciò al fine di perseguire, ove possibile, un obiettivo di coerenza normativa.

L'articolo 12 disciplina il procedimento amministrativo relativo alle comunicazioni preventive.

L'articolo 13 illustra gli obblighi connessi all'esecuzione dell'operazione infragruppo oggetto di comunicazione preventiva.

L'articolo 14 regolamenta la materia degli obblighi di comunicazione successiva all'Autorità delle operazioni infragruppo, introducendo una soglia di significatività parametrata al margine di solvibilità richiesto, in analogia alla analoga disciplina sui conglomerati finanziari. Anche in questo caso, come già dalle comunicazioni preventive di cui all'articolo 9, sono escluse le operazioni di riassicurazione.

L'articolo 15 introduce – in deroga al generale obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 14 - un'esenzione a favore delle imprese vigilate nel caso in cui la comunicazione successiva sia già stata effettuata da un'impresa di assicurazione italiana controllante.

L'articolo 16 prevede una comunicazione annuale delle operazioni infragruppo significative, concluse ed in corso, da rendere sulla base di un apposito prospetto contenuto nell'allegato 3, volta a dettagliare i dati già attualmente forniti dalle imprese in sede di bilancio. Qualora si applichi l'esenzione di cui all'articolo 15, la comunicazione verrà resa dalla sola impresa controllante utilizzando il prospetto contenuto nell'allegato 4.

L'articolo 17 disciplina il procedimento amministrativo relativo alle comunicazioni successive.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

L’articolo 18, riprendendo obblighi informativi già vigenti, stabilisce che le imprese vigilate comunichino all’ISVAP l’elenco completo delle controparti e dei relativi legami partecipativi.

L’articolo 19 introduce talune ipotesi derogatorie rispetto all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 18, esonerando da tale adempimento le imprese, a ciò altrimenti tenute, che siano controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione italiana che vi abbia autonomamente provveduto. L’esigenza sottesa alle esenzioni, è quella di contemperare la finalità informativa nei confronti dell’Autorità e l’esigenza di non gravare inutilmente sulle imprese vigilate allorquando, e solo quando, la finalità predetta sia già stata integralmente raggiunta.

L’articolo 20, detta i termini della comunicazione di cui all’articolo 18, rimandando a successive istruzioni dell’ISVAP la determinazione delle modalità tecniche per l’acquisizione delle informazioni richieste.

Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano rispettivamente le abrogazioni, la pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento.

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576